

– *costi di struttura* ovvero costi che non sono direttamente attribuibili al singolo servizio e che sono pertanto attribuiti in maniera proporzionale a tutti i servizi. Le categorie di costo incluse sono le seguenti:

1. sviluppo dell'immagine aziendale;
2. costi di segretariato generale – rapporto istituzionali e con l'autorità di regolamentazione;
3. costi amministrativi e finanziari;
4. oneri fiscali;
5. costi relativi alle attività di strategia, pianificazione e supervisione;
6. costi relativi al personale, organizzazione e controllo qualità;
7. *management* condiviso.

B) Costi *una tantum*

Con riferimento a tali categorie di costo, occorre evidenziare che tali costi non derivano direttamente dalla contabilità regolatoria e, pertanto, al fine di individuarne il costo, Telecom Italia ha proceduto ad un'analisi delle attività necessarie all'attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, sia con riferimento ad una coppia attiva che ad una coppia non attiva. Per ogni attività, è stato specificato il tempo necessario allo svolgimento ed applicato il costo orario del personale. Al totale derivante è stato applicato un *mark up* che tiene conto delle attività indirette (10%), ed i costi relativi all'utilizzo di immobili, energia, ecc. (29%), oltre che i costi indiretti di *staff* (21%). Tale valutazione è stata effettuata con riferimento a tutte le voci di costo *una tantum* contenute nell'offerta di riferimento ovvero:

1. contributo installazione;
2. altri contributi *una tantum*:
 - a) interventi a vuoto;
 - b) identificazione della coppia che causa interferenza e rimozione della stessa;
 - c) contributo disattivazione;
 - d) qualificazione coppia per ADSL.

3.1.2. Le valutazioni dell'Autorità

A) Canone mensile

Di seguito, si riportano le osservazioni relative alle componenti di costo per cui si sono registrate significative differenze tra la proposta di Telecom Italia e la valutazione dell'Autorità.

Costi di manutenzione correttiva

La delibera n. 2/00/CIR prevede che i costi dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale siano basati sulla metodologia dei costi storici pienamente distribuiti. La metodologia adottata da Telecom Italia per la stima dei costi di manutenzione correttiva non è pienamente coerente con tale approccio, per cui si è seguito un diverso metodo. In breve, si sono utilizzati i costi di manutenzione correttiva che Telecom Italia ha desunto dalla contabilità regolatoria, suddividendoli per il numero di coppie in rame: il valore di costo che ne risulta è notevolmente inferiore a quello proposto da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che la metodologia adottata da Telecom Italia presenti alcune criticità:

1. Telecom Italia ha stimato i costi di manutenzione correttiva da applicare ai diversi servizi di accesso disaggregato per la rete in rame, basandosi in parte sulla propria esperienza, ma adottando diverse ipotesi previsionali, in contrasto – quindi – con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti;
2. le ipotesi adottate da Telecom Italia con riferimento ai maggiori costi di manutenzione relativi alle coppie in rame utilizzate per la fornitura dei servizi ADSL sembrano eccessive in quanto prevedono percentuali di guastabilità superiori di 3 volte a quelle relative alla rete PSTN. Tali ipotesi inoltre sono basate su rilevazioni effettuate da Telecom Italia all'inizio del 2000, su un campione di riferimento limitato;

3. le stime di costo previste da Telecom Italia si basano, inoltre, su ipotesi del tutto presuntive circa l'utilizzo delle coppie in rame da parte degli operatori licenziatari. L'Autorità ritiene non corretto tale approccio, in quanto contempla il rischio di imputare una quota di costo non giustificato agli operatori che richiedono i servizi di accesso disaggregato, e quindi, in ultima istanza, di disincentivare la fornitura di tali servizi.

Alla luce di tali considerazioni, ed in coerenza con la metodologia di riferimento prevista dalla delibera n. 2/00/CIR, l'Autorità ritiene necessaria l'adozione dei costi di manutenzione correttiva desunti dalla contabilità regolatoria, con riferimento alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi POTS ed ISDN. Al riguardo, in merito all'opportunità di prevedere canoni mensili differenziati tra PSTN/ISDN ed ADSL, la scelta di Telecom Italia di offrire un servizio di "coppia *general purpose*" non appare pienamente coerente con la necessità di qualificare comunque in seguito tale coppia per l'impiego ADSL, in quanto la qualificazione potrebbe avere esito negativo. L'Autorità ritiene, inoltre, poco fondata la preoccupazione di Telecom Italia di utilizzi impropri da parte degli OLO delle coppie richieste, ovvero che alcuni OLO possano utilizzare per la fornitura di servizi ADSL coppie non qualificate per tale uso. Si prende, tuttavia, atto che tali costi non tengono conto di eventuali maggiori tassi di guastabilità e dei conseguenti maggiori costi di manutenzione, in relazione alle coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL. L'Autorità ritiene, pertanto, che il riconoscimento in via cautelativa di un maggior costo di manutenzione relativo alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi ADSL possa essere ammesso, solo con specifico riferimento a tali coppie e solo a condizione di prevedere un meccanismo di conguaglio a fine anno. Con riferimento a tale fattispecie, si ritiene ammissibile prevedere una maggiorazione del tasso di guastabilità non superiore al 100% rispetto alle linee PSTN ed ISDN.

Il maggior tasso di guastabilità proposto da Telecom Italia per le coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL, non è stato ritenuto applicabile per le seguenti ragioni:

- il tasso calcolato per ADSL è basato su dati relativi ad una sperimentazione iniziale di Telecom Italia, che quindi si ritengono statisticamente poco significativi sia per il fatto che si riferiscono ad un processo ancora nella fase iniziale, ma anche perché legati ad un processo completamente svolto all'interno di Telecom Italia. Una valutazione più corretta dovrebbe tenere conto del vero processo, che coinvolge l'*unbundling* e quindi l'attività e i sistemi di altri operatori, che agendo preventivamente potrebbero, ad esempio, diminuire significativamente la percentuale di segnalazioni di guasto;

- si ritiene, inoltre, che l'analisi delle possibili cause di guasto, che giustificerebbero *a priori* la grande differenza dei tassi di guastabilità, presenti alcune criticità. In particolare, alcuni elementi si riferiscono ad eventi eliminabili nella fase di qualificazione (presenza di interferenze permanenti), altri ad eventi rari e di lungo periodo che sono difficilmente valutabili su piccoli numeri e nella fase iniziale di una attività, per altri infine non è chiara la correttezza dell'inserimento nella valutazione di guastabilità. Ad esempio, una microinterruzione dovuta a stiramento del cavo è un guasto legato alla manipolazione della rete da parte di Telecom Italia, e non è chiaro se debba essere una causa di costo di manutenzione che in ultima analisi ricade sull'OLO. Quindi, potrebbe essere necessario eliminare dal conteggio alcuni guasti se le cause relative, una volta note, non fossero imputabili a eventi esterni o comunque indipendenti dall'attività di Telecom Italia.

In conclusione, si ritiene che la differenza dei tassi di guastabilità, in condizioni stabili e misurata sull'effettivo servizio di accesso disaggregato possa essere significativamente inferiore a quella considerata, nonché maggiormente in linea con i confronti internazionali. Di conseguenza, appare opportuno prevedere un tasso di guastabilità inferiore a quello proposto da Telecom Italia, riservandosi una periodica correzione in presenza di informazioni statistiche raccolte nella fase di esercizio del servizio di accesso disaggregato; informazioni che hanno tra l'altro il pregio di non essere contestabili in quanto in possesso sia di Telecom Italia sia degli OLO. A fine anno, alla luce della reale incidenza degli interventi di manutenzione correttiva sulle coppie in rame utilizzate dagli operatori licenziatari per la fornitura di servizi ADSL, potrà essere previsto un meccanismo di conguaglio tra Telecom Italia e gli operatori che hanno usufruito del servizio di accesso disaggregato per la fornitura di servizi ADSL.

Altri costi

L'Autorità ha ritenuto non appropriata l'attribuzione ai costi di accesso disaggregato della componente relativa alle perdite su crediti, in quanto tale voce andrebbe correttamente attribuita alle attività commerciali. L'Autorità non ritiene la metodologia proposta da Telecom Italia per il calcolo dei costi di fatturazione agli OLO pienamente soddisfacente in quanto i costi di fatturazione per OLO sono di natura diversa rispetto a quelli che Telecom Italia sostiene per l'utenza finale. In primo luogo, sono rivolti ad un numero estremamente ridotto di clienti, ovvero gli OLO, ed in secondo luogo, non presentano elementi di variabilità paragonabili a quelli di cui occorre tenere

conto per fatturare correttamente il cliente finale che utilizza numerosi servizi che hanno differenti modalità di fatturazione (a tempo con prezzi diversi, con o senza lo scatto alla risposta, *flat*, ecc.) ed i cui prezzi variano frequentemente nel tempo. Il loro costo quindi dovrebbe pertanto essere sostanzialmente inferiore rispetto ai primi.

Costi di struttura

L'Autorità ha ritenuto non ammissibile all'interno dei costi di struttura la quota relativa allo sviluppo dell'immagine aziendale. L'esclusione di tali costi determina la modifica della percentuale dei costi di struttura attribuibile ai diversi servizi dall'8,6% all'8,2%.

B) Costi *una tantum*

L'Autorità ritiene che i costi *una tantum*, unitamente ai costi mensili, rivestano un ruolo fondamentale per permettere una reale implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Alcune esperienze internazionali hanno evidenziato che lo sviluppo dell'accesso disaggregato nonostante canoni di noleggio mensili relativamente bassi è stato frenato da contributi *una tantum* eccessivamente onerosi per gli operatori, al punto da condizionare i relativi piani di investimento.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, anche attraverso un confronto tecnico internazionale, sono state valutate le tempistiche proposte da Telecom Italia, e si è valutato che, in alcuni casi, i tempi indicati da Telecom Italia fossero eccessivi e non giustificati, pervenendo quindi a stime ritenute maggiormente ragionevoli.

Telecom Italia ha argomentato che ipotesi di efficientamento quali quelle proposte dall'Autorità non siano coerenti con la metodologia dei costi storici pienamente allocati. L'Autorità non condivide tale tesi, soprattutto con riferimento alle attività *una tantum*, per le quali la stima del costo non è direttamente desumibile dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, ma inevitabilmente frutto di stime da parte di Telecom Italia, anche se in parte basate sull'esperienza effettuata da Telecom Italia per attività analoghe.

Contributi di attivazione

Nelle due tabelle che seguono, viene riportata la valutazione dell'Autorità sui tempi di lavoro connessi alle attività di installazione.

Contributo attivazione coppia attiva in rame

Attività	Minuti (TI)	Singola coppia in rame POTS/ISDN/ADSL Valutazioni Autorità
Gestione delle richieste	30	Attività di inserimento dei dati nei sistemi EDP: a) 95% degli inserimenti dati saranno routine: 5 minuti; b) 5% dei casi potrebbe presentare difficoltà e richiedere in alcuni casi fino a 30 minuti. Media ponderata = 7 minuti
Studi di fattibilità	30	POTS: 0 minuti in quanto nel caso di coppia attiva è sempre fattibile. ISDN-BRA: 0 minuti nel caso in cui la coppia è attiva. ADSL: 15-30 minuti (in quanto è necessaria un'attività di testing). Telecom Italia ha obiettato che è stato considerato solo il caso di cliente finale che richiede l'accesso disaggregato mantenendo la stessa tipologia di servizio. L'Autorità ritiene che la previsione di 15 minuti in media tenga conto anche dei casi in cui l'utente cambia da PSTN a ISDN o ADSL.
Verifiche commerciali	10	Sono per la maggior parte dei casi automatiche, con il 95% dei casi di routine ammettendo un 5% dei casi con difficoltà, per cui si perviene ad una media ponderata di 6 minuti.
Emissione ordinativo di lavoro	10	Una gestione più efficiente dovrebbe prevedere la trasmissione diretta degli ordini di lavorazione in via elettronica, per cui si valuta un tempo di 5 minuti.
Realizzazione tecnica	75	L'attività consiste essenzialmente nella disconnessione e riconnessione delle coppie in rame, e richiede circa 15 minuti di lavoro. Inoltre, vanno considerati i tempi di spostamento del tecnico, tenuto conto che non tutti i siti di centrale sono presidiati. L'Autorità ritiene ammissibile prevedere 15 minuti di viaggio. Tale tempo tiene conto delle economie di scala ottenibili da ogni spostamento, ovvero che il tecnico eseguirà più interventi. Totale 30 minuti
Aggiornamento delle informazioni OLO cliente	15	L'inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito, per cui si ritiene ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l'inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti: totale 15 minuti.
Totale	170	78 minuti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contributo attivazione per HDSL

Attività	Minuti (TI)	2 coppie per HDSL Valutazioni Autorità
Gestione delle richieste	30	Come per la coppia in rame singola, 7 minuti in media
Verifica fattibilità	90	L'attività di testing non è necessaria nel caso di clienti HDSL esistenti: 0 minuti
Verifiche commerciali	10	Come per la coppia in rame singola, 6 minuti in media
Emissione ordinativo di lavoro	10	Come per la coppia in rame singola, 5 minuti
Realizzazione tecnica	90	Implica lo spostamento di 4 coppie che comporta un'attività pari a 30 minuti . L'Autorità, analogamente al contributo attivazione per la coppia attiva, ritiene ammissibile la previsione di tempi di spostamento del tecnico pari a 15 minuti. Totale 45 minuti.
Aggiornamento delle informazioni OLO Cliente	15	Come per la coppia in rame singola: 15 minuti
Totale	245	78 minuti

Le tabelle sopra esposte, come le successive, contengono l'indicazione dei tempi per lo svolgimento delle attività i quali, valorizzati con il costo orario del personale, forniscono i costi diretti imputabili al singolo servizio. A tali costi, Telecom Italia aggiunge una quota addizionale del 10% che tiene conto di altre tipologie di attività inerenti al singolo servizio, ottenendo così il totale dei *costi diretti*. A quest'ultimo, vengono ulteriormente aggiunti i costi relativi agli immobili, energia, ecc., in misura del 29% dei costi diretti, nonché i costi relativi ad altre attività indirette (*staff*), nella misura del 21% dei costi diretti. Vengono infine considerati i costi di EDP e di *set-up* per EDP, ed al totale dei costi viene applicato il coefficiente dei costi di struttura.

Oltre alla revisione dei tempi sopra indicati, sono state portate modifiche relativamente all'applicazione dei costi di struttura pari all'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Inoltre, il costo di struttura era stato erroneamente applicato da Telecom Italia ai costi EDP inclusivi del costo del capitale, e pertanto è stata apportata la relativa correzione.

Contributo attivazione coppia non attiva in rame

	Singola coppia (POTS/ISDN- BRA/ADSL)		2 coppie per servizi DECT		2 coppie per HDSL	
	TI	AGCOM	TI	AGCOM	TI	AGCOM
	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti
Gestione delle richieste	30	7	30	7	30	7
Verifiche fattibilità	30	30	30	30	90	60
Verifiche commerciali						
Emissione ordinativo di lavoro	10	5	10	5	10	5
Realizzazione tecnica	90	30+15	110	45+15	110	45+15
Aggiornamenti dei dati OLO cliente	15	15	15	15	15	15
Totale	175	102	195	117	255	147
Altre attività operative	17,5	10,2	19,5	11,7	25,5	14,7
Totale attività dirette	192,5	112	214,5	129	280,5	162
Costi relativi agli immobili, energia, apparati, ecc.	29%	29%	29%	29%	29%	29%
Attività indirette (<i>staff</i>)	21%	21%	21%	21%	21%	21%

Le motivazioni alla base della riduzione dei tempi relativi alle singole attività sono analoghe a quelle riportate per il contributo attivazione della coppia attiva. L'attività relativa alla verifica commerciale non viene effettuata in questo caso, mentre è necessaria l'attività di fattibilità tecnica e le attività di installazione tecnica richiedono più tempo.

Altri contributi una tantum

Alla determinazione dei costi per le attività *una tantum* si perviene moltiplicando la quantità di tempo stimata per lo svolgimento di tali attività per la remunerazione del personale addetto. La tariffa così ottenuta viene, poi, maggiorata, per riflettere costi addizionali associati con l'attività. La tariffa adottata è 1,6 volte maggiore rispetto a quella utilizzata nella stima dei costi di manutenzione correttiva e contributi attivazione.

a) *Contributo una tantum per la qualificazione della linea ADSL*: l'analisi istruttoria ha condotto a ritenere adeguate le tempistiche proposte da Telecom Italia per lo svolgimento di tale attività, per cui non si è ritenuto opportuno apportare revisioni ai tempi indicati. Le uniche modifiche, pertanto, riguardano la revisione del costo del personale e l'applicazione del coefficiente dei costi di struttura dell'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Si osserva che, in questo caso, Telecom Italia ha utilizzato un costo del personale leggermente più elevato di quello proposto per la determinazione di altri costi;

b) *identificazione di una coppia che causa interferenza e rimozione della coppia*: le uniche modifiche riguardano la revisione dei costi strutturali. L'attività istruttoria non ha fornito evidenze che indicassero la necessità di una revisione dei tempi indicati da Telecom Italia per l'identificazione della coppia (circa 5 ore);

c) *contributo di disattivazione della coppia in rame*: il costo stimato da Telecom Italia per l'attività di disattivazione risulta maggiore di quello proposto per l'attività di attivazione. Considerata la specularità delle due attività, si ritiene opportuno utilizzare il costo per l'attivazione della coppia attiva come riferimento per la definizione del costo di disattivazione della coppia in rame. Si evidenzia, inoltre, che le attività per la disattivazione delle linee per GNR sono analoghe a quelle previste per gli altri casi citati; l'unico elemento variabile è costituito, per PBX analogici e ISDN BRA o di grandi dimensioni, dal numero di linee attestate al PBX. Pertanto, il costo relativo alla disattivazione di coppie GNR può variare esclusivamente in funzione del numero di linee coinvolte nella disattivazione, fermo restando che, in questi casi, le attività di tipo organizzativo e gestionale devono essere corrisposte una volta sola;

d) *interventi a vuoto*: ai fini della stima del costo relativo ad una richiesta di manutenzione di un guasto che poi si rivela inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della manutenzione correttiva, sostituendo l'attività "intervento per la correzione del guasto" con "ispezione senza l'occorrenza di un guasto", con un tempo associato di 60 minuti. L'attività istruttoria, oltre a riscontrare un errore di calcolo, ha condotto a definire una stima per i costi relativi a tali tipologie di intervento, apportando alcune modifiche ai tempi proposti da Telecom Italia.

3.2. Condizioni economiche del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Le componenti di costo presentate da Telecom Italia sono le seguenti:

- a) canone mensile;
- b) costi di attivazione;
- c) contributo di disattivazione.

L'analisi istruttoria ha evidenziato che Telecom Italia ha utilizzato i dati di contabilità relativi al 1998 per la definizione dei costi associati alla fornitura del servizio di accesso disaggregato alla fibra ottica. A supporto di tale scelta, Telecom Italia ha evidenziato che, a causa di modifiche apportate alla metodologia di contabilità dei costi in relazione all'esercizio 1999, i relativi dati non forniscono un grado di disaggregazione sufficiente a tali fini. Pertanto, Telecom Italia ha scelto di utilizzare i dati di costo derivanti dalla contabilità regolatoria per il 1998, che conteneva un maggiore livello di disaggregazione dei costi. Al riguardo, si evidenzia che tale approccio può produrre impatti significativi sui costi associati alla fornitura del servizio. In particolare, in tale ottica, l'utilizzo di dati 1998 potrebbe portare una sovrastima dei costi in quanto non tiene conto dei recuperi di efficienza conseguiti nel 1999, né delle economie di scala connesse all'incremento delle linee installate. D'altro canto, bisognerebbe considerare gli aumenti prodottisi nel 1999 per il costo del personale e dell'affitto degli immobili, ovvero per voci rilevanti nella determinazione dei costi di installazione e manutenzione delle infrastrutture. Ne consegue che la stima degli impatti conseguenti alla potenziale concomitanza dei due effetti sopra descritti è di difficile quantificazione.

Per tale ragione, nel momento in cui si assumono i dati riferiti alla contabilità 1998, si pone in capo a TI l'obbligo di una disaggregazione della contabilità 2000, tale da consentire l'utilizzo di tali dati per la formulazione delle condizioni economiche del listino per tutti i servizi di accesso disaggregato 2001.

A) Il canone mensile

È costituito dai seguenti elementi di costo:

– *costi relativi alle risorse di rete*, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale: i dati relativi all'ammortamento sono desunti dalla contabilità regolatoria. L'attività istruttoria ha evidenziato come ele-

mento di criticità quello dell'allocazione dei costi associati con i cavidotti sotterranei. La metodologia adottata da Telecom Italia per l'attribuzione di tali costi ai diversi servizi è la seguente:

1. i costi dei cavidotti sono distinti tra la rete di accesso in rame e la rete in fibra, sulla base del valore di ammortamento netto dei cavi presenti in rete. Tuttavia, nel caso della rete in fibra, la contabilità regolatoria di Telecom Italia prevede l'allocazione dei costi dei cavidotti alla sola rete di trasporto;

2. a questo punto, al fine di individuare una stima dei costi di cavidotti per la rete di accesso in fibra, Telecom Italia utilizza il rapporto tra chilometri cavo nella rete in fibra e chilometri cavo nella rete in rame.

Al riguardo, si osserva che questo processo di attribuzione dei costi non appare il più appropriato, in quanto l'attribuzione dei costi alla rete d'accesso in fibra viene realizzata utilizzando un driver che non distingue tra rete di accesso e rete di trasporto. L'Autorità ritiene che, dal prossimo listino, il corretto criterio di attribuzione dei costi dei cavidotti per la rete di accesso in fibra assuma come *driver* la proporzione di fibra presente nei cavidotti utilizzati per la rete di accesso in fibra in rapporto a quelli utilizzati per la rete di trasporto;

– *costi di manutenzione correttiva e preventiva*: la contabilità regolatoria di Telecom Italia identifica i costi totali di manutenzione per la rete di trasporto, ma non isola i costi specifici all'operatività della rete in fibra ottica. Pertanto, Telecom Italia ha utilizzato dati desunti dal proprio sistema operativo di rete, denominato NAMAS, che identifica i costi operativi e di manutenzione associati con la fibra ottica. Preso atto del percorso finora seguito da TI per individuare tali costi, l'Autorità, da un lato, impone a TI di distinguere in contabilità regolatoria i costi di manutenzione per la fibra ottica in rete d'accesso da quelli in rete di trasporto; dall'altro, rileva che il sistema NAMAS non costituisce parte della contabilità regolatoria di Telecom Italia, e che, conseguentemente, i costi che derivano da tale sistema non sono stati oggetto di certificazione;

– *altri costi operativi*, ovvero costi di pianificazione della rete: i costi di pianificazione della rete associati con la rete in fibra sono identificati da Telecom Italia isolando le funzioni aziendali che si occupano specificatamente della pianificazione della rete in fibra. La pianificazione della rete non comporta alcuna suddivisione dei costi tra diverse componenti e servizi di rete e, pertanto, si ritiene corretta l'identificazione da parte di Telecom Italia dei costi di pianificazione della rete con riferimento alle 2 fibre. Con riferimento alle 4 fibre, Telecom Italia ha assunto che l'utilizzo di altre 2 fibre comporti il doppio dei costi di pianificazione. Ciò implicherebbe che la pianificazione della rete sia dipendente dal numero di fibre richieste per ogni collegamento. Si ritiene che il numero di collegamenti sia il criterio più appropriato per l'attribuzione di tale voce di costo, e che pertanto i costi di pianificazione della rete siano gli stessi con riferimento a collegamenti di 2 o 4 fibre;

– *costi di struttura*: Telecom Italia ha utilizzato un'incidenza di tali costi (8,6%) analogo a quello nel caso della rete in rame. Tuttavia, dal momento che i dati utilizzati nei calcoli relativi alla rete in fibra fanno riferimento al 1998, anno in cui i costi di struttura erano pari al 6,7%, si è ritenuto opportuno utilizzare il dato relativo al 1998;

– *altri costi*, quali i costi di fatturazione verso OLO: per i costi di fatturazione verso OLO, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione associato ai servizi di accesso ed il totale ricavi da accesso ottenuti dal processo di fatturazione. Al riguardo, si ritiene preferibile l'utilizzo di una metodologia che isoli analiticamente i costi delle specifiche attività sottostanti il processo di fatturazione. Tuttavia, data l'indisponibilità di tali informazioni, si accolgono i risultati dell'analisi di Telecom Italia, con l'indicazione che non si ritiene che i costi di fatturazione dei collegamenti a 4 fibre siano di molto superiori a quelli relativi ai collegamenti a 2 fibre.

B) Costi di attivazione

Analogamente a quanto descritto per la rete in rame, nell'ambito dell'attività istruttoria sono stati analizzati i tempi proposti da Telecom Italia per le singole attività relative all'attivazione del servizio di accesso

disaggregato alla rete in fibra ottica e sono state apportate, laddove ritenuto appropriato, alcune modifiche, come si evince dalla tabella sottostante:

Attività	TI 2 fibre	TI 4 fibre	Valutazioni Autorità
Gestione delle richieste	90	90	Si ritiene possibile una maggiore efficienza, attraverso l'utilizzo di estratti da database per verificare e spiegare casi complessi di servizi multipli con fatturazione unitaria. Si assume, quindi, che occorrono 40 minuti, assumendo l'utilizzo di un database; e che il 5% delle richieste potrebbero richiedere ulteriori 45 minuti per la risoluzione dei problemi.
Analisi di fattibilità	540	540	Ne deriva un ammontare totale di 42,5 minuti Si ritiene tale attività non completamente giustificata, in quanto il collegamento in fibra è già esistente e deve essere semplicemente disconnesso dalla rete di Telecom Italia e riconnesso alla rete dell'OLO. La fase precedente permette - infatti - di stabilire se siano presenti altri servizi. L'Autorità ha ritenuto che le attività descritte da Telecom Italia siano parzialmente evitabili, nel caso in cui il cliente cessi tutti i servizi con Telecom Italia ed, inoltre, che alcune delle attività descritte possono essere svolte dall'OLO. L'Autorità in via cautelativa ha ritenuto ammissibile prevedere 120 minuti
Verifiche commerciali	30	30	L'attività consiste in un'interrogazione del database. Dato che i clienti affari avranno il supporto dell'OLO per stabilire le loro esigenze le possibilità di errori devono considerarsi alquanto ridotte. Si valuta, quindi, in 5 minuti il tempo medio necessario a tale attività.
Emissione OL	30	30	Come in altri casi, si ritiene che un operatore efficiente dovrebbe utilizzare la trasmissione diretta degli ordini di lavorazione in via elettronica, per cui valutano necessari 5 minuti .
Realizzazione Tecnica	300	420	L'attività consiste nella disconnessione e riconnessione di 2 o 4 fibre, che richiede 45 minuti di lavoro sul posto (inclusa la sperimentazione). Ammettendo che nell'1% dei casi possano sorgere complicazioni che richiedano ulteriori 60 minuti, si perviene ad una media ponderata di 45,5 minuti. L'Autorità, considerando che non tutti i siti sono presidiati, ritiene ammissibile prevedere ulteriori 15 minuti per gli spostamenti del personale. Totale: 60,5 minuti per 2 fibre e 105,5 minuti per 4 fibre .
Aggiornamento dei dati OLO Cliente	15	15	L'inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito. Si ritiene - quindi - ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l'inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti. Totale: 15 minuti
Totale costi	1.005	1.125	2 fibre: 248 minuti 4 fibre: 293 minuti

C) Costi di disattivazione

Nel corso dell'attività istruttoria di verifica dei costi, Telecom Italia ha rivisto verso il basso le stime dei tempi necessari alle attività di disattivazione relativamente alle 2 fibre. In seguito, sono stati analizzati i tempi stimati da Telecom Italia ed è stata condotta una valutazione della ragionevolezza delle ipotesi adottate, i cui risultati sono riportati nella tabella sottostante:

	TI 2 fibre	TI 4 fibre	Valutazioni dell'Autorità
Gestione delle richieste	10	10	10 minuti è una valutazione ritenuta accettabile
Emissione ordinativo di lavoro	30	30	5 minuti , in quanto il processo dovrebbe essere computerizzato
Realizzazione tecnica	300	420	I tempi indicati comprendono i tempi di viaggi mentre per le attività di disattivazione sono necessari 45 minuti per 2 fibre e 90 minuti per 4 fibre. L'Autorità, analogamente alle considerazioni esposte per il contributo attivazione, ritiene ammissibile prevedere tempi per il trasporto pari a 15 minuti. Totale: 2 fibre- 60 minuti 4 fibre- 105 minuti
Aggiornamento dei dati OLO Cliente	15	15	15 minuti appare una valutazione ragionevole
Totale costi diretti	355	475	2 fibre: 90 minuti 4 fibre: 135 minuti

3.3. Servizio di co-locazione

I costi proposti da Telecom Italia si compongono di due principali categorie:

- canoni annui di affitto;
- costi fissi di installazione.

Telecom Italia espone all'interno dell'offerta di riferimento esclusivamente la prima componente di costi, in quanto per la seconda ritiene che tali costi debbano essere valutati caso per caso.

A) Canoni annui

Telecom Italia propone due diversi costi di affitto in funzione della tipologia di co-locazione richiesta: co-locazione all'interno dell'edificio di centrale Telecom Italia, ovvero co-locazione all'esterno dell'edificio, ma all'interno del recinto di centrale. Il costo dell'affitto è calcolato da Telecom Italia facendo riferimento ai prezzi di mercato, desunti da una rivista specializzata nel settore denominata "Consulente immobiliare".

I costi proposti da Telecom Italia per l'energia, condizionamento, gestione dei locali e servizi di sicurezza sono analoghi a quelli proposti per il servizio di co-locazione contenuto nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 1999.

L'Autorità ritiene tuttavia opportuno eliminare dai costi annui richiesti ad altri operatori i costi relativi alla manutenzione delle aree verdi, in quanto non pertinenti al servizio di co-locazione richiesto.

B) Studio di fattibilità

La determinazione del costo relativo allo studio di fattibilità si basa sulla previsione del numero di ore uomo necessarie per eseguire lo studio, valorizzate con il costo medio orario del personale. La valutazione di Telecom Italia delle attività richieste è contenuta nella seguente tabella:

Attività	Staff	Ore uomo	Totale ore
A: Attività personale di staff regionale:			
Fornitura della documentazione di base e studio preliminare del sito per cui è stata effettuata la richiesta di co-locazione	2	1	2
Ispezione preliminare del sito per identificare lo spazio all'interno del sito di centrale e definire i criteri generali di pianificazione	2	6	12
Ispezione sul luogo da parte di ingegneri specializzati nelle singole attività (energia, condizionamento, cavi, apparati, sicurezza, ecc.) per definire i criteri di pianificazione in maniera organizzata	8	6	48
Pianificazione, preparazione della documentazione interna e presentazione al management generale	6	4	24
Totale A	18	17	86
B: Attività del management generale			
Preparazione dell'offerta commerciale	2	3	6
Preparazione della documentazione per gli OLO	2	1	2
Totale B	4	4	8

Viene aggiunta, inoltre, una quota che tiene conto dei costi di trasporto del personale. Tale quota è di 45.414 lire, che rappresentano un viaggio medio di 30 km in area metropolitana per un totale di 6 viaggi ed un costo di trasporto di 252,3 lire per km. Ne deriva un costo complessivo dello studio di fattibilità di lire 7.753.414, approssimato a 7.755.000 lire.

Al riguardo, si osserva che il costo degli studi di fattibilità diminuirebbe se Telecom Italia disponesse di piante e mappe dettagliate delle proprie centrali. Tali piante ridurrebbero, infatti, la necessità di visite ai siti da parte del personale, permettendo lo svolgimento del lavoro presso gli uffici di Telecom Italia, realizzando in tal modo rilevanti economie sia in termini di personale, sia in relazione al numero di viaggi necessari.

È altresì opportuno evidenziare che il costo dello studio di fattibilità rappresenta un costo che va condiviso tra tutti gli operatori che richiederanno il servizio di co-locazione nel singolo sito. Più in generale, è da rilevare che la predisposizione di sale condivise, a fronte della richiesta di anche un solo operatore, conduce alla realizzazione di spazi e di opere che vengono utilizzate anche dai successivi operatori che richiedono quegli spazi.

Costi di installazione del servizio di co-locazione: la maggior parte dei costi di installazione e predisposizione degli spazi di co-locazione saranno stimati da Telecom Italia caso per caso. L'Autorità ritiene, tuttavia, che il costo relativo alla formazione del personale sulle "Regole per la condotta all'interno degli edifici Telecom Italia" non sia necessario, in quanto è sufficiente la predisposizione di linee guida da fornire agli operatori.

DELIBERA

Art. 1.

*Condizioni economiche per l'accesso
disaggregato alla rete in rame*

1. Il contributo di cui all'articolo 20 della legge 448/98 è abolito.
2. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in rame sono modificate come segue:

Tabella 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di Coppie in rame

Noleggio mensile	Valori in lire
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per POTS, ISDN BRA	22.200
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ADSL	24.300
2 Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	43.000
2 Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	33.200

Tabella 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di Coppie in rame

Contributi impianto	Valori in lire	
	Coppia attiva	Coppia non attiva
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS	174.400	205.300
2 Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	193.700	257.300
2 Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT		224.600

Tabella 3 - Contributi aggiuntivi relativi alla fornitura di Coppie in rame

Contributi <i>Una Tantum</i>	Valori in lire
Qualificazione coppia singola per uso ADSL	74.800
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	37.400
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 coppie simmetriche in rame	56.100
Intervento di manutenzione a vuoto	180.000

Tabella 4 - Contributi di disattivazione

Contributi <i>Una Tantum</i>	Valori in lire
Contributo di disattivazione coppia simmetrica in rame	81.000
Contributo di disattivazione due coppie simmetriche in rame	81.000
Contributo di disattivazione coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX	81.000

Tabella 5 - Condizioni economiche relative alla eliminazione delle interferenze in ambiente cavo

	Valori in lire
Identificazione della coppia	361.500
Rimozione della coppia	37.400

3. Il contributo per la qualificazione della coppia per uso ADSL di cui alla tabella 3 del comma precedente può essere addebitato solo nel caso in cui la coppia non sia stata già qualificata.

4. Il contributo di disattivazione, di cui alla tabella 4 del comma precedente, può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.

Art. 2.

*Condizioni economiche per l'accesso
disaggregato alla rete in fibra ottica*

1. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra sono modificate come segue:

Tabella 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in Fibra

Numero fibre per ciascun cavo	Valori in lire
Due fibre	1.145.400
Quattro fibre	1.456.800

Tabella 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di collegamenti in Fibra

Numero fibre per ciascun cavo	Valori in lire
Due fibre	319.000
Quattro fibre	376.800

Tabella 3 - Contributi di disattivazione

Contributi <i>Una Tantum</i>	Valori in lire
Contributo di disattivazione due fibre ottiche	112.200
Contributo di disattivazione quattro fibre ottiche	168.400

2. Il contributo di disattivazione di cui alla tabella 3 del comma precedente può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.

Art. 3.

*Condizioni economiche
per il servizio di co-locazione*

1. Le condizioni economiche per il servizio di co-locazione sono modificate come segue:
 - a. eliminazione del contributo per la manutenzione delle aree di verde
 - b. eliminazione del contributo per formazione del personale
2. Il costo dello studio di fattibilità è pari a lire 7.755.000 e deve essere suddiviso tra tutti gli operatori che manifestano interesse verso un singolo sito.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Si dispone quanto segue:
 - a) Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto retroattivo dalla data di pubblicazione dell'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000.
 - b) Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale per il 2001 entro il 31 marzo 2001.
 - c) Le condizioni economiche del servizio di canale numerico e servizio di prolungamento dell'accesso costituiranno oggetto di separato provvedimento entro febbraio 2001.
 - d) Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 - e) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.
- Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Commissario Relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 1/01/CIR del 17 gennaio 2001

Termini relativi agli adempimenti disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 17 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la delibera n. 13/00/CIR "Valutazione dell'offerta di riferimento Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, della menzionata delibera n. 13/00/CIR, che dispone in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare nell'offerta di riferimento le integrazioni e le modifiche prescritte dalla delibera entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

Vista la lettera di Telecom Italia del 22 dicembre 2000, riguardante la richiesta di fissazione di un nuovo termine per gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR;

Considerato che la suddetta richiesta risulta giustificabile, anche alla luce dei concomitanti impegni disposti dalla medesima delibera n. 13/00/CIR in capo a Telecom Italia in relazione alle attività connesse alla richiesta e predisposizione dei siti previste per la fase di prima implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale;

Udita la relazione del Commissario ing. Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

Termini per gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR

1. Il termine per il recepimento e la pubblicazione nell'offerta di riferimento delle integrazioni e delle modifiche richieste dalla medesima delibera da parte di Telecom Italia, di cui all'articolo 11, comma 1 della delibera n. 13/00/CIR, è fissato al 31 gennaio 2001.

2. Restano confermati gli altri termini previsti dalla delibera n. 13/00/CIR. Il termine di cui al precedente comma 1 non incide sulle modalità e sulle tempistiche per l'attuazione della delibera stessa.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 17 gennaio 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 6/01/CIR del 4 aprile 2001

Rettifica della delibera n. 14/00/CIR "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000"

Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 della predetta delibera;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del menzionato articolo 1, comma 1, della delibera n. 14/00/CIR in modo da esplicitare l'eliminazione del richiamo al contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448/1998, riportato nella Premessa all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

L'articolo 1, comma 1, della delibera n. 14/00/CIR è sostituito dal seguente:

"1. Dalla premessa all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia è eliminato il richiamo del contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448/1998".

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 aprile 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 7/01/CIR dell'11 aprile 2001

Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del Processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale

Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2001, n. 101

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione infrastrutture e reti dell'11 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n. 133;

Vista la delibera dell'Autorità n. 197/99 del 7 settembre 1999, con la quale la Società Telecom Italia s.p.a. viene identificata quale organismo avente notevole forza di mercato;

Vista la delibera dell'Autorità n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, concernente: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la delibera dell'Autorità n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, concernente: "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", ed in particolare l'articolo 8, comma 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2000, n. 303;

Considerato quanto segue:

1. Con la delibera n. 13/00/CIR, l'Autorità ha ritenuto necessario definire una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, attesa la richiesta da parte di molti operatori di accedere contemporaneamente ad un consistente numero dei siti. Al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, è stato quindi previsto che il processo di allestimento dei siti di co-locazione seguisse un percorso di gradualità. In tale senso, l'articolo 8 della delibera n. 13/00/CIR ha definito l'iter procedurale ed il calendario per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato ed ha individuato una sequenza di tre distinte fasi, ognuna delle quali è caratterizzata dalle seguenti attività: a) selezione dei siti da parte degli operatori; b) espletamento da parte di Telecom Italia dei relativi studi di fattibilità; c) avvio dei lavori di predisposizione dei siti, a valle delle conferme da parte degli operatori interessati, in caso di esito positivo dello studio di fattibilità.

2. La prima fase di tale processo ha avuto inizio il 10 gennaio 2001, con la messa a disposizione da parte di Telecom Italia delle informazioni previste all'articolo 1 della delibera n. 13/00/CIR. La prima fase avrebbe dovuto concludersi entro il 14 marzo 2001, a seguito della conferma degli ordini di co-locazione da parte degli operatori licenziatari ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione dei siti. L'articolo 8, comma 3 prevedeva, inoltre, una cadenza trimestrale del processo con l'indicazione dell'avvio della seconda fase entro il 15 aprile 2001.

3. Il carattere di innovatività delle procedure previste dalla delibera n. 13/00/CIR ha, tuttavia, comportato alcuni ritardi nel calendario di implementazione, imputabili principalmente ai seguenti fattori specifici:

– le informazioni sui siti di co-locazione fornite da Telecom Italia sono risultate in alcuni casi di difficile lettura ed interpretazione da parte degli operatori licenziatari, a causa di taluni errori ed imprecisioni. Ne è derivata la necessità di ampliare di alcuni giorni il periodo di tempo a disposizione di Telecom Italia e degli operatori per correggere gli errori contenuti nei file inviati e consentire quindi agli operatori di potere formulare richieste fondate su un set informativo certo ed affidabile;

– anche nel caso degli studi di fattibilità sono stati riscontrati alcuni errori, per cui è risultato necessario consentire agli operatori di ottenere i necessari chiarimenti per apportare le opportune modifiche ai preventivi inviati, prima della conferma degli ordini da parte degli stessi operatori.

4. Inoltre, è stata manifestata l'esigenza da parte degli operatori licenziatari di confermare gli ordinativi a valle del completamento della procedura di assegnazione degli spazi nei siti con parziale disponibilità, procedura di assegnazione che si è svolta presso l'Autorità in data 21 marzo 2001.

5. Per l'insieme delle ragioni esposte, l'Autorità ha accolto la richiesta degli operatori di estendere al 26 marzo la data ultima per la conferma degli ordinativi da parte degli operatori.

6. In data 6 aprile 2001, si è tenuta una riunione dell'Unità per il monitoraggio, in cui sono stati analizzati e discussi gli esiti della prima fase di implementazione del processo di accesso disaggregato alla rete locale e si sono registrate le posizioni degli operatori in relazione alle modalità ed al calendario previsti per l'avvio della seconda fase. In tale sede, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di un rinvio del termine, che la delibera n. 13/00/CIR fissa al 15 aprile 2001. A supporto di tale richiesta, avanzata da un operatore e supportata dalla quasi totalità delle imprese presenti (oltre trenta), sono state avanzate le seguenti motivazioni: a) lo slittamento dei tempi di conclusione della prima fase; b) la necessità di non sovrapporre le prime due fasi del processo; c) la possibilità di consolidare l'esperienza maturata, anche al fine di introdurre eventuali miglioramenti alle procedure.

7. Fermo restando l'obiettivo di garantire una rapida implementazione del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorità ritiene di accogliere la richiesta degli operatori, ovvero dei soggetti che promuovono l'offerta dei servizi di accesso disaggregato.

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci relatore, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità:

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, della delibera n. 13/00/CIR, relativo all'avvio della seconda fase del processo di implementazione del servizio di accesso disaggregato a livello di rete locale, viene differito al 15 maggio 2001.

Considerato che l'accertamento delle suddette violazioni potrebbe costituire presupposto per una verifica della sussistenza di ipotesi di violazione della normativa di cui alla legge 287/90 da parte di Telecom Italia, la presente delibera verrà inviata alla competente Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

PAGINA BIANCA